

**Ai Gentili Colleghi Associati
CONFARCA**

Roma, 22 settembre 2021

Oggetto: Certificazione Green Pass, procedure per accesso ai luoghi di lavoro

Gentili Colleghi,

Con la presente vi diamo informazioni in merito alle disposizioni degli art. 1 - 3 del D.L.127 pubblicato in G.U. il 21/09/2021, che introducono l'obbligo di possesso ed esibizione della Certificazione Green Pass, per i luoghi di lavoro pubblici e privati a partire dal 15/10/2021 fino al 31/12/2021 termine di cessazione dello stato di emergenza.

La normativa sopracitata stabilisce che, il possesso e l'esibizione è prevista per tutti i soggetti che accedono ai luoghi di lavoro, con la sola esclusione dei clienti e dei soggetti esentati per particolari patologie muniti di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla Circolare del Ministero della salute.

Per cui i dipendenti, i datori di lavoro, le ditte appaltanti e qualsiasi altro soggetto che accederà ai locali per svolgere la propria attività – compresi gli autoveicoli e le imbarcazioni, considerati in questo caso luoghi di lavoro - dovranno obbligatoriamente essere in possesso del Green Pass in corso di validità.

E' bene ricordare che il Green Pass si può ottenere attraverso tre modalità:

- ✓ Tampone antigenico o molecolare, svolto presso struttura che caricherà il risultato sul sistema nazionale, in caso di negatività avrà' validità per 48 ore successive.

- ✓ Essersi sottoposti a vaccinazione volontaria Covid-19 (validità individuale 12 mesi dall'ultima somministrazione).
- ✓ Essere guariti dalla malattia Covid-19 negli ultimi sei mesi.

Sarà il datore di lavoro, o i soggetti dallo stesso incaricati per tale funzione, ad avere, a partire dal prossimo 15 ottobre, l'obbligo del controllo del possesso Green Pass valido e la procedura dovrà essere effettuata al momento dell'accesso ai locali.

Il lavoratore/dipendente senza Green Pass dovrà essere posto obbligatoriamente in "assenza ingiustificata" qualora risulti privo della suddetta certificazione valida, e non potrà accedere al luogo di lavoro. Per le imprese fino a quindici dipendenti, il datore di lavoro può sospendere il dipendente dopo 5 giorni di assenza ingiustificata.

Ricordiamo che sono previste sanzioni sia per il datore di lavoro che per i dipendenti per la mancata adozione delle misure di controllo o qualora venga certificato il falso.

Nell'augurarvi un buon lavoro, vi informiamo che sarà nostra cura tenervi aggiornati costantemente sull'evolversi della materia, non appena ci verranno forniti ulteriori dettagli.

Cordiali saluti.

Christian Filippi

Segr. Naz. Autoscuole



Roberto Gianolio

Segr. Naz. Studi di Consulenza



Adolfo D'Angelo

Segr. Naz. Nautica

